

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

REGOLAMENTO COMUNALE

PER I SERVIZI FUNEBRI

E DEL CIMITERO

Approvato con delib. c. c. 227
del 20 – 05 – 1981

INDICE SOMMARIO

Parte I

REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 – Competenza
- " 2 – Responsabilità
- " 3 – Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi
- " 4 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO I FERETRI

- Art. 5 – Feretro individuale. Deposizione
- " 6 – Chiusura del feretro
- " 7 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
- " 8 – Fornitura feretri
- " 9 – Piastrina di riconoscimento

CAPO II TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 10 – Esclusiva di servizio
- " 11 – Eccezioni al diritto di esclusiva
- " 12 – Consistenza del trasporto e percorso
- " 13 – Trasporti gratuiti e a pagamento
- " 14 – Vetture, classi, manutenzione
- " 15 – Orario dei trasporti
- " 16 – Necrofori
- " 17 – Riti religiosi
- " 18 – Trasporti non in sede di funerale
- " 19 – Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- " 20 – Trasporti all'estero e dall'estero
- " 21 – Norme generali per tutti i trasporti
- " 22 – Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio
- " 23 – Trasporti di resti e di ceneri
- " 24 – Appalto servizio trasporti funebri

CAPO III
IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 25 – Funzioni – Licenza
- " 26 – Attività – veicoli – locali
- " 27 – Divieti
- " 28 – Sospensione – Revoca

CAPO IV
CIMITERO

- Art. 29 – Disposizioni generali
- " 30 – Ammissione al cimitero

CAPO V
SEPOLTURE

- Art. 31 – Vari tipi di sepoltura
- " 32 – Inumazione
- " 33 – Tumulazione
- " 34 – Sepolture comuni
- " 35 – Sepolture private
- " 36 – Depositi provvisori
- " 37 – Ossario comune

CAPO VI
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 38 – Esumazione ordinaria
- " 39 – Esumazione straordinaria
- " 40 – Estumulazione
- " 41 – Operazioni vietate – Denunce
- " 42 – Disposizioni comuni
- " 43 – Raccolta delle ossa – Incenerimento materiali

CAPO VII
CONCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

- Art. 44 – Disposizioni generali comuni
- " 45 – Vari tipi di concessioni
 - A) SEPOLTURA INDIVIDUALE PRIVATA
- " 46 – Concessione per sepoltura individuale
- " 47 – Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale
- " 48 – Durata – Rinnovo – Decadenza
- " 49 – Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

- " 50 – Rinuncia – Rimborsi
- B) SEPOLTURA PRIVATA DI FAMIGLIA O COLLETTIVA
- " 51 – Concessione per sepolture di famiglia o collettive
- " 52 – Durata della concessione – Rinnovo
- " 53 – Progetto – Costruzione delle opere – termini
- " 54 – Doveri in ordine alla manutenzione
- " 55 – Aveni diritto alla tumulazione in sepoltura di famiglia o per collettività
- " 56 – Ammissioni in sepolture di famiglia o collettività
- " 57 – Ricordi funebri
- " 58 – Estumulazione – Vincolo
- " 59 – Divieto di cessione dei diritti d'uso
- " 60 – Recupero a favore del Comune
- " 61 – Decadenza – Revoca – Estinzione
- " 62 – Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca
- " 63 – Disponibilità dei materiali
- " 64 – Fascicoli per sepolture di famiglia o collettività
- " 65 – Sepolture di famiglia o collettività anteriori al nuovo regolamento polizia mortuaria

CAPO XIII

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 66 – Disposizioni generali
- " 67 – Permesso di costruzione
- " 68 – Materiale di scarico
- " 69 – Introduzione deposito materiali
- " 70 – Orario di lavoro
- " 71 – Sospensioni di lavoro
- " 72 – Progetto di costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività
- " 73 – Vigilanza – Collaudo
- " 74 – Chiusura Loculi
- " 75 – Illuminazione votiva

CAPO VII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

- Art. 76 – Orario
- " 77 – Divieto di ingresso
- Art. 78 – Riti religiosi
- " 79 – Circolazione veicoli
- " 80 – Divieti speciali
- " 81 – Epigrafi
- " 82 – Facoltà di collocare lapidi e dettare epigrafi

CAPO X
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Art. 83 – Custode del cimitero – Compiti
" 84 – Operaio necroforo interrattore
" 85 – Doveri specifici del personale

CAPO IX
TARIFFE – SCHEMI ATTI CONCESSIONE

- Art. 86 – Tariffe
" 87 – Schemi di atti di concessione

CAPO XII
DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 88 – Sanzioni
" 89 – Osservazioni precedenti disposizioni
" 90 – Entrata in vigore

PARTE I

REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1) – Competenza

Il presente regolamento è emanato in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 131, n. 6, del T.U.L.C.P. 4.2.1915 n.148 all'art. 344 del T.U.LL.SS. e del Reg. P. M. approvato con D.P.R.

21. 10. 75, n. 803.

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le retribuzioni relative sono svolte dal sindaco o da suo delegato, ferma ove stabilito la competenza del Consiglio comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la Sanità e dell'autorità giudiziaria.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, addotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art . 2) - Responsabilità

Il Comune, mentre ha cura perché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere ai locali, attrezzature ed altro).

Art . 3) - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa.

In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente,

figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.
L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma e alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art . 4) - Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 50 del regolamento di Polizia Mortuaria (Reg. P. M.).

Sono in oltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno;
- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

CAPO I

FERETRI

Art . 5) - Feretro individuale. Deposizione

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 7.

In ciascun feretro non si può racchiudere una sola salma. Madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in un lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto negli indumenti del feretro di cui era vestito o avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività l'Ufficiale sanitario dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.

Art . 6) - Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo ed è eseguita dopo l'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile ed è accertato che siano eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Art . 7) - Feretri per inumazione. tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare nella loro costruzione sono in rapporto ai diversi tipi e durata della sepoltura e cioè:

a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del Reg. P. M.; l'esterno tinteggiato di scuro;

b) per tumulazione in loculo, anche di tomba di famiglia
il feretro deve essere composto di duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.28 del Reg. P. M.;

c) per trasferimento da comune a comune, all'estero o dall'estero: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera c) precedente;

d) per trasporti brevi: per trasporto da comune a comune con percorso inferiore a 25 km., è sufficiente il feretro di legno, perché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico e non si tratti di persona morta per malattia infettiva. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata.

Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

È vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile o, comunque, non autorizzato dal Ministero della Sanità.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitor

Art. 8 Fornitura feretri

Il Comune provvede a fornire gratuitamente il feretro per le salme di persone bisognose.

La fornitura dei feretri può essere fatta sia dal comune, quale libera attività, sia da ditte private, in concorrenza.

Art. 9) - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di morte.

Per le salme di persone sconosciute, la piastrina recherà la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

CAPO II

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10) - Esclusiva del servizio

Il servizio dei trasporti funebri è assunto dal comune con diritto di privativa ai sensi della legge 15. 10. 1925, n. 2578 e dell'art. 17 del Reg. P. M. ed è esercitato mediante gestione diretta o affidato a terzi.

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala di autopsia, agli scali ferroviari, o in caso di morte, in ospedali, alberghi, ecc. alla abitazione del defunto.

L' esclusiva del servizio comprende anche il trasporto dei nati morti fatto senza cerimonia funebre, direttamente dall'abitazione al cimitero.

L' esclusiva è limitata:

- a) al solo mezzo di trasporto (carro personale) non anche alla provvista del feretro;
- b) ai cadaveri e non anche ai resti mortali esumati per scadenza ed alle ceneri.

L' Ufficiale sanitario vigila sul servizio e propone i provvedimenti necessari, così come disposto dall'art. 14 del regolamento P. M.

Art. 11) - Eccezioni al diritto di esclusiva

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali, le comunità cattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni di ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa o di eventuali altri diritti.

Art . 12) - Consistenza del trasporto e percorso

Il trasporto a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc; il corteo, a passo, alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento, a piedi, con l'itinerario fissato dal Sindaco, al cimitero e, dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

Il trasporto può farsi in via diretta senza corteo né sosta né eventuale celebrazione delle esequie nella cappella cimiteriale.

Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso .

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali occorre dalla previa autorizzazione del Sindaco.

Art . 13) - Trasporti gratuiti a pagamento

I trasporti sono gratuiti e a pagamento:

- a) gratuiti per i defunti per i quali il comune provvede a fornire il feretro;
- b) a pagamento, tutti gli altri.

Art . 14) - Vetture, classi, manutenzione

Le vetture per trasporti funebri sono di un unica classe.

Le vetture, comprese quelle private di cui all'art. 11 sono riconosciute idonee alla funzione dall'Ufficiale Sanitario. Devono essere interamente rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile o disinfettabile, tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione; disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana, ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Sia all'esterno che all'interno della vettura non possono collocarsi corone, distintivi o altro che ostacolino le operazioni del servizio e danneggino la vettura.

L' Ufficiale Sanitario, almeno una volta all'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.

Ogni vettura deve essere provvista e accompagnata da apposito registro recante la dichiarazione di idoneità, per essere adibita, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.

Art . 15) - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse stabilite dal Sindaco.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio per la denuncia di morte. Privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

La prenotazione deve essere fatta almeno 5 ore prima dell'ora richiesta per il trasporto.

Le vetture devono essere ai posti di servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

Art . 16) - Necrofori

L' addetto ai trasporti funebri, sia esso l'appaltatore del servizio o un suo dipendente, assume la veste di necroforo lungo tutto il tragitto del trasporto. All'entrata nel cimitero esso è sostituito in questa sua veste dal custode del cimitero o da chi lo sostituisce.

Il necroforo è responsabile del puntuale e regolare svolgimento del servizio e deve essere munito dell'autorizzazione del seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di stato civile, sulla quale verrà annotata l'ora in cui lo stesso è avvenuto.

La salma, dalla levata alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

Qualsiasi irregolarità o inconveniente nel servizio deve essere immediatamente segnalata al Sindaco.

Art . 17) - Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione a richiesta possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può essere in chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie.

Art . 18) - Trasporti non in sede di funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

Se la salma non è nella abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc; il

Sindaco può autorizzare che il funerale abbia inizio alla porta della casa di abitazione ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo con l'impiego di vettura chiusa.

In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsia, o per essere consegnata agli istituti di studio i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc..

Art. 19) - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati, con allegati il certificato di morte e dell'Ufficiale Sanitario, che restano uniti all'atto di autorizzazione.

Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere direttamente trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 23 del Reg. P. M..

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco del Comune ove avvenuto il decesso.

Art . 20) - Trasporti all'estero e dall'estero

Il trasporto di salma per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione internazionale di Berlino del 10. 2. 1937, approvata con R. D. 1. 7. 1937, n. 1369 o di stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 25 del Reg. P. M.; nel secondo quelle di cui agli art. 26 27 dello stesso regolamento.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del regolamento precitato.

Art . 21) - Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere confezionati secondo le prescrizioni di cui all'art.28 del Reg. P. M.. Inoltre, se effettuato in periodi compresi tra il mese di aprile e il mese di settembre, o, negli altri mesi, in località raggiungibili 24 o 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 30 del Reg. P. M., salvo sia stata imbalsamata.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, per evitare l'increscioso trasferimento da carro a carro sulla pubblica via.

In tal caso è dovuto il diritto fisso di privativa.

Art . 22) - Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, in conformità alle norme del regolamento d'igiene.

L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dall'Ufficiale Sanitario, salva la competenza dell'autorità pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

Art . 23) - Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e ai ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli art. 25, 26 e 27 del Reg. P. M. se il trasporto è per o da Stato estero.

Art . 24) - Appalto servizio trasporti funebri

La concessione dell'appalto verrà assegnata mediante l'esperimento di licitazione privata tra ditte idonee ed in osservanza alle norme dell'apposito Capitolato d' oneri per la concessione del servizio dei trasporti funebri, che fa parte integrante del presente regolamento ed a questo è allegato sotto la lettera F).

L' appalto avrà la durata di anni 4 (quattro) e dovrà essere ritenuto tacitamente rinnovato, di anno in anno, per un periodo massimo di anni 5 (cinque), qualora non intervenga disdetta delle parti per lo meno un mese prima della scadenza.

Trascorsi complessivamente i nove (nove) anni, la concessione si riterrà definitivamente cessata anche senza disdetta alcuna.

Tuttavia, tenuto conto delle modeste proporzioni del servizio, è in facoltà dell'Amministrazione comunale confermare, alla scadenza del contratto di appalto, prorogato a termini del 3 ^ comma del presente articolo, il concessionario in carica, sempre che questo, in relazione alla particolare natura e delicatezza del servizio, abbia dato prova della massima serietà e capacità nella gestione del servizio stesso ed il suo operato abbia pienamente soddisfatto l'amministrazione.

Per i trasporti a pagamento sono dovuti i diritti di cui all'allegata tariffa.

CAPO III

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 25) - Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune, sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare trasporto di salme in altri Comuni.

L' esercizio di tale attività richiede l'attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

Art. 26) - Attività – Veicoli – Locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene, in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse.

Per gli autoveicoli adibiti a trasporti di persone, al seguito di funerali, sono da osservare le disposizioni del T. U. 8 dicembre 1933 n. 1740 e del regolamento comunale per i servizi di auto noleggio da rimessa e da piazza.

Art . 27) - Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto e inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti;

Art . 28) - Sospensione – Revoca

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 88 e da altre disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi. Nei casi di recidiva può anche revocare l'autorizzazione data.

CAPO IV

CIMITERO

Art . 29) - Disposizioni generali

Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede col cimitero del capoluogo.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinate alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli art. 58, 68, 69, 71, 72, 73 del Reg. P. M.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e limiti dell'art. 91 e seguenti del Reg. P. M..

Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche di strutture in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 92 del Reg. P. M..

L' apposita pianta toponomastica, approvata con deliberazione della G. M. N. 710 del 7. 12. 74 (controllata dal C. R. C. l'8. 1. 75, sub n. 21336 / III), individua e classifica le sepolture.

Ogni operazione compiuta nel cimitero (inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento sia all'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri) è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli art. 50 e 51 del Reg. P. M., conservando gli atti relativi di autorizzazione.

Art . 30) - Ammissione al cimitero

Nel cimitero salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme di persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia nonché le salme di coloro che erano legati al legittimo richiedente la concessione dai seguenti gradi di parentela: genitori, coniugi, figli.

Sono pure accolti i resti mortuari delle persone sopraindicate.

CAPO V

SEPOLTURE

Art . 31) - Vari tipi di sepoltura

Le sepolture possono essere per inumazione o tumulazione a seconda che le medesime avvengano in fosse oppure in opere murarie quali: loculi, nicchie, tombe di famiglia.

Le sepolture possono essere comuni o private.

Art . 32) - Inumazione

Le inumazioni devono avvenire in fosse scavate a distanza l'una dall'altra di almeno mt. 0,50 ed a mt. 2 di profondità dal piano ed aventi le seguenti misure:

a) per persone oltre i dieci anni di età: lunghezza al fondo mt. 2,20, larghezza mt. 0,80 superficie per posto mq. 3,50;

b) per minori degli anni 10: lunghezza al fondo mt. 1,50, larghezza mt. 0,50 superficie per posto mq. 2.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata in superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Art . 33) - Tumulazione

Nella tumulazione è vietato sovrapporre all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (a tumulo o nicchia) separato.

I loculi, a tumulo o nicchia, devono essere costruiti o ricavati in osservanza alle regole stabilite dall'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui il D. P. R. n. 803 del 21. 10. 75.

Art . 34) - Sepolture comuni

Le sepolture comuni sono solo quelle per inumazione della durata legale di 10 anni del giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Ogni fossa delle sepolture comuni sarà contraddistinta da una lapide di marmo sulla quale verrà indicato: nome e cognome del defunto, data di nascita e morte data di seppellimento.

La lapide sarà gratuita per le salme di persone bisognose.

Art . 35) - Sepolture private

Le sepolture private sono:

1) quelle per inumazione per la durata superiore di 10 anni dal giorno del seppellimento.

2) tutte quelle per tumulazione.

Le sepolture private consistono:

a) nell'uso temporaneo, per 30 anni dalla data di inumazione, di fosse in appositi campi per inumazioni singole. Le fosse possono essere adiacenti per avvicinare parenti stretti.

b) per uso temporaneo per 50 anni dalla data di tumulazione, di loculi predisposti dal Comune.

c) nell'uso temporaneo, per 65 anni, di tomba

predisposta dal Comune.

d) nell'uso temporaneo, per 65 anni, di area per la costruzione di tomba di famiglia.

Art . 36) - Depositi provvisori

Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di quelli di cui all'art. 33 (tumulazioni), sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che si intende successivamente trasferire, nonché salme

estumulate temporaneamente per la riparazione e costruzione di opere.

La concessione dei loculi provvisori è di massima della durata di un anno ed è prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamenti stabili (lapidi, fioriere ecc.).

Qualora non siano disponibili loculi provvisori si può autorizzare la tumulazione provvisoria, anche in sepolture di famiglia, o loculi già in concessione, previa accondiscendenza del legittimo concessionario.

Art. 37) - Ossario comune

Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altre destinazioni, nonché delle ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o pervenute dai cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da cripte sotterranee costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art . 38) - Esumazione ordinaria

Le salme sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione se in sepoltura comune;
- b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private.

Le predette esumazioni sono regolate dal custode secondo le esigenze di reimpiego che non richiedano speciale autorizzazione.

Art . 39) - Esumazione straordinaria

L' esumazione straordinaria può essere eseguita, prima del termine di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei famigliari, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso od altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei seguenti mesi dell'anno: gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre.

Per le salme di persone morte di malattia infettiva contagiosa non può essere effettuata la esumazione, prima che siano trascorsi due anni dalla morte e comunque dietro dichiarazione dell'Ufficiale Sanitario che la stessa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art . 40) - Estumulazione

Le salme in sepoltura privata per tumulazione, in via ordinaria si possono estumulare alle rispettive scadenze e sono regolate dal custode.

L'estumulazione per il trasporto dalla salma in altra sede può essere autorizzata dal Sindaco, nei mesi citati nel precedente articolo, dietro parere favorevole dell'ufficiale sanitario ai sensi dell'art. 89 del Reg. P. M..

Nelle sepolture di famiglia (tombe di famiglia) le salme possono essere estumulate a richiesta dei concessionari, quando occorra disporre di loculo per salme di altro avente diritto, purché siano trascorsi almeno 25 anni dalla tumulazione rispettato quanto disposto dal successivo art. 41.

I resti estumulati debbono nella sepoltura stessa.

Art . 41) - Operazioni vietate – Denunce

E' vietato eseguire sulle salme operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori inferiori a misura di quelli delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Sono vietate estumulazioni per trasferimenti di salme o resti mortali con sistemazione che non sia di sepoltura di pari grado o di grado superiore a quella occupata.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare alla Autorità Giudiziaria e all'ufficiale Sanitario chiunque esegua nelle salme operazioni nelle quali si possa configurare il sospetto di reato di vilipendio di cadaveri previsto dall'art. 410 del codice Penale.

Art . 42) - Disposizioni comuni

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, quelle straordinarie e le estumulazioni in sepolture di famiglia (tomba di famiglia) sono eseguite previo pagamento di un diritto stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica la legge 23. 12. 1865 n. 270 e successive modificazioni.

Art . 43) - Raccolta delle ossa – Incenerimento materiali

Le ossa raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. Gli avanzi di indumenti e i feretri vanno raccolti e inceneriti.

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salme, di indumenti o di effetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari che ritengono che la salma da esumare abbia oggetti, preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono dare avviso all'ufficio prima delle operazioni di

esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire alle operazioni stesse. Comunque gli oggetti di valore o ricordo che fossero ritrovati devono essere consegnati all'ufficio per la restituzione ai familiari, se richiesti. Se non richiesti seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato, se invece i resti sono destinati all'ossario comune divengono proprietà del Comune che li destina a suo piacimento.

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

Art . 44) - Disposizioni generali comuni

Le concessioni di sepolture private sono fatte dal Sindaco dietro domanda, in carta legale, e contro pagamento del canone fissato in tariffa e sono comprovate dall'atto di concessione redatto in conformità di schemi di cui all'art. 87 del presente regolamento.

Le concessioni per sepolture private sono rilasciate ai soli residenti nel Comune.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare di concessione che si trasferisce in altro Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che tiene nota del fascicolo individuale della sepoltura.

Art . 45) - Vari tipi di concessione

Le concessioni per sepoltura privata sono rilasciate, contro pagamento del canone in tariffa, per le sepolture indicate al precedente art. 35 come alle seguenti lettere:

- a) per uso temporaneo, per 30 anni dalla data di inumazione, di fossa in apposito campo;
- b) per uso temporaneo, per 50 anni dalla data di tumulazione, di loculi predisposti dal comune;
- c) per l'uso temporaneo, per 65 anni, di tomba familiare predisposta dal comune;

- d) per l'uso temporaneo, per 65 anni, di area per la costruzione di tomba di famiglia;
- e) per l'uso temporaneo, per la durata massima di un anno, di loculo per deposito provvisorio di salme e resti mortali di cui all'art. 36.

A) SEPOLTURA INDIVIDUALE PRIVATA

Art. 46) - Concessione per la sepoltura individuale

La concessione per sepoltura individuale privata in fossa di cui alla lettera a) del precedente art. 45 è fatta solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

La concessione per sepoltura privata individuale in loculi, di cui alla lettera b) del precedente art. 45 è fatta anche per la tumulazione, a suo tempo, delle salme di persone in vita che, all'atto della commissione, abbiano superato l'età che di volta in volta, secondo la disponibilità di loculi o la necessità di autofinanziamento del Comune, verrà indicata insindacabilmente dal Sindaco.

La concessione di cui trattasi può essere fatta, per due o più loculi adiacenti di cui uno destinato al coniuge ancora in vita, che non abbia il requisito dell'età di cui al precedente comma.

La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere trasferita o rinnovata a terzi.

Il legittimo concessionario può variare la destinazione e tumulare una salma diversa da quella indicata nell'atto di concessione, ma la nuova salma deve essere quella di persona legata al concessionario dai vincoli di parentela di cui è detto nel secondo comma del precedente art. 30.

Art. 47) – Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

La sepoltura privata individuale per inumazione o tumulazione è concessa senza adeguata sistemazione esterna delle fosse o del loculo (lapidi, scritte, illuminazione, ecc.).

La concessione impegna il concessionario all'adeguata sistemazione della sepoltura, entro un anno dalla data del seppellimento, in armonia con le tradizioni e gli usi ed in esecuzione delle disposizioni vigenti o che verranno emanate a riguardo.

Il concessionario deve mantenere per tutto il tempo della concessione il solido e decoroso stato le sistemazioni di cui al precedente comma. In difetto, il Sindaco,

previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione.

Art. 48) – Durata – Rinnovo – Decadenza

la concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art.45, e può essere rinnovata a discrezione del comune, una sola volta per un periodo massimo pari alla metà di quello di prima concessione.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine stabilito quando la sepoltura:

- a) Non risulti sistemata nel termine stabilito;
- b) Non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
- c) Risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione dalla Giunta Comunale, previa diffida agli interessati se reperibili.

Nel caso di cui alla lettera c), se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla lapide posto un cartello-avviso. A tale scopo periodicamente all'albo pretorio è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza a tutti gli effetti.

La decadenza di cui alla lettera a) e alla lettera b) dà luogo al rimborso di cui al successivo articolo 50; nel caso di cui alla lettera c) non dà luogo ad alcun rimborso.

Art. 49) – Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza il Comune provvede all'esumazione od alla estumulazione delle salme.

Se la mineralizzazione del cadavere risulta completa i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa la salma viene inumata in un campo comune per il periodo occorrente, trascorso il quale i resti sono depositati nell'ossario generale.

Art. 50) – Rinuncia-rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è occupata da salma.

La rinuncia dà diritto ai seguenti diversificati rimborsi:

a) Concessione di sepoltura individuale privata per inumazione:

- 1) qualora il concessionario sia titolare di concessione perpetua: rimborso dell'intero canone in tariffa in vigore all'atto della rinuncia per concessione a tempo indeterminato.
- 2) qualora il concessionario sia titolare di concessioni a tempo indeterminato: rimborso del 70% del corrispettivo canone in tariffa in vigore all'atto della rinuncia, diminuito tante volte quanti sono gli anni trascorsi dalla data dell'atto di concessione, con arrotondamento per eccesso del quoziente ottenuto dividendo l'importo del 70% del corrispettivo canone in tariffa in vigore all'atto della rinuncia per il numero degli anni per i quali la concessione viene rilasciata.

b) Concessione di sepoltura privata individuale per tumulazione:

- 1) qualora il concessionario sia titolare di concessione perpetua: rimborso della somma del 50% del corrispettivo canone di concessione o, se più favorevoli, del presumibile costo del manufatto all'atto della rinuncia, valutati indicativamente sulla base di quello dell'ultimo lotto di loculi costruiti da non più di cinque anni, se ricorre.
- 2) qualora il concessionario sia titolare di concessione a tempo determinato: rimborso del 50% del corrispettivo canone di concessione o, se più conveniente, del presumibile costo del manufatto all'atto della rinuncia valutato indicativamente sulla base di quello dell'ultimo lotto di loculi costruiti da non più di cinque anni, se ricorre.

L'importo ottenuto (50%) sarà diminuito tante volte quanti sono gli anni trascorsi dalla data dell'atto di concessione, del quoziente ottenuto dividendo il predetto importo ottenuto (50%) per il numero degli anni per i quali la concessione venne rilasciata.

B) SEPOLTURA PRIVATA DI FAMIGLIA O COLLETTIVA

Art. 51) – concessione per sepolture di famiglia o collettive

Le concessioni di area per la costruzione di sepolture di famiglia o di tomba predisposta dal Comune, nei vari tipi di cui all'art 45, lettere c), d), possono essere date o rilasciate in ogni tempo secondo le disponibilità a persone, enti, comunità; possono essere date anche a due famiglie contemporaneamente, fissando nel contratto le rispettive quote di proporzione e gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata e la relativa concessione non possa più essere rinnovata ai sensi del precedente art 48.

la concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirano a fare oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve, ai sensi dell'art.1350 del C.C. risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario Comunale. Solo con la stipulazione del contratto la

concessione si intende perfezionata.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo della concessione.

Art. 52) – Durata della Concessione-Rinnovo.

Le concessioni di aree e di tombe predisposte dal Comune per sepolture di famiglia o di collettività e a tempo determinato e di durata non superiore a 65 anni, salvo il rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune, tenuto conto delle esigenze generali all'interno del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso e non può essere superiore alla metà del periodo fissato nell'atto di concessione originario.

Il rinnovo è subordinato al pagamento del canone fissato in tariffa.

Art. 53) – Progetto - Costruzione delle opere - termini

la concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia impegna alla sollecita presentazione del progetto ed alle esecuzioni, pena la decadenza, delle opere relative.

Il progetto deve essere presentato entro il termine di mesi 6 dalla data di stipula dell'atto di concessione.

Le opere di costruzione e rifinitura devono essere effettuate entro mesi 24 dalla data dell'atto di concessione.

La concessione di tombe di famiglia predisposta dal Comune impegna il concessionario all'esecuzione delle opere di finitura interna o comunque di sua competenza, pena la decadenza. Tali opere devono essere effettuate entro mesi 18 dalla data dell'atto di concessione.

Per motivi di valutare caso per caso dal Sindaco può essere concessa, sia per la costruzione di tomba su area sia per le finiture e le opere comunque da completare dal concessionario di tomba predisposta dal Comune, una proroga massima di nove mesi nel primo caso di sei mesi nel secondo.

Art. 54) – doveri in ordine alla manutenzione

il concessionario ed i suoi parenti, sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ed eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene, a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, potrà essere disposta con ordinanza del Sindaco, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme fino alla esecuzione delle opere stesse.

Per le sepolture di famiglia facenti parte di un blocco (tombe a schiera) predisposto dal Comune, la manutenzione sarà comunque e sempre a carico del concessionario o

suoi successori, anche per quelle parti del manufatto che risultassero essere d'uso comune quali: tetto, terrazzi e scoli relativi, porticati interni, rivestimenti di facciate. Le opere di manutenzione per le parti di manufatto saranno eseguite dall'Amministrazione Comunale e le spese relative ripartite fra i vari concessionari, o loro successori, interessati in proporzione dalla mole del manufatto in concessione. Risultando lo stato di abbandono o di incuria, di inadempienza nel pagamento delle spese di manutenzione, riparazione e interventi ritenuti comunque indispensabili, ordinati o eseguiti dal Comune, si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 61.

Art. 55) – AVENTI DIRITTO ALLA TUMULAZIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA O PER COLLETTIVITÀ

Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del proprio concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo famigliari del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti, i figli adottivi e naturali riconosciuti.

Solo il concessionario di origine può estendere la sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 56) – AMMISSIONI IN SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute o già altrove sepolte che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi, e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario non abbia stabilito esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo. L'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qual volta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritto di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari "iure sanguinis" è dato dall'ordine di premorienza.

Per eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama quanto è disposto dall'art. 36.

Art. 57) Ricordi funebri

Nelle sepolture di famiglia, il concessionario ha la facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.

Art. 58) Estumulazione – Vincolo

il concessionario d'origine nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme. Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi non per quelli già occupati.

Art. 59) Divieto di cessione dei diritti d'uso

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati.

Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 60) Recupero a favore del Comune

Aree libere

il concessionario di aree per la sepoltura di famiglia o collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso del 70% del corrispettivo canone in tariffa in vigore all'atto della rinuncia o, se più favorevole, il 70% del prezzo di valutazione dell'area all'atto della retrocessione. Tale 70% dovrà essere diminuito di tante volte, tanti sono il numero degli anni trascorsi dalla data dell'atto di concessione, del quoziente ottenuto dividendo l'importo del 70% di cui sopra per il numero degli anni per i quali la concessione venne rilasciata.

Aree con parziale costruzione

se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la regola di cui alla precedente lettera a). Egli inoltre ha il

diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

L'amministrazione comunale, a sua discrezione può anche acquistare le opere in soprassuolo, dietro compenso al concessionario del 70% del valore alle stesse attribuito dall'Amministrazione Comunale stessa.

Tombe di famiglia predisposte dal Comune

se il concessionario non intende portare a termine le opere di finitura interna, di cui al terzo comma dell'art. 53, salvo siano raggiunti i termini di decadenza, può retrocedere la tomba al Comune. In tale caso si applica la regola di cui alla precedente lettera a).
rinuncia ai diritti

il concessionario di sepoltura per famiglia o per collettività può volontariamente retrocedere i diritti derivanti dalla concessione al Comune che, se accetta, provvederà ai dovuti rimborsi applicando le regole relative a pari caso per sepolture private individuali, di cui al precedente art. 50.

Art. 61) Decadenza – Revoca – Estinzione

la concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

a) per inadempienza ai dovere di cui all'art. 53 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto al rimborso nei limiti di cui all'art. 60;

b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Il provvedimento di decadenza è adottato con la stessa procedura di cui al precedente art. 48.

2) a revoca:

per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di P.M., nelle condizioni di cui al successivo art. 65

3) ad estinzione:

per soppressione del cimitero, osservando le norme di cui all'art. 99 del Reg.P.M.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

Art. 62) – Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

pronunciata la decadenza di cui al num. 1) lettera b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al n. 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come previsto all'art. 49.

trasferite le salme l'Amministrazione comunale dispone o per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda quanto richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, all'acquisto delle opere come previsto dal precedente art. 60 lettera b).

Art. 63) – Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi le decorazioni e gli accessori rimossi, sono soggetti alle norme di cui al precedente art. 43)

Art. 64) – Fascicoli per le sepolture di famiglia o collettività

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall'ufficio economato, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste ultime devono essere comprovate da un atto notorio o dichiarazione sostitutiva.

Art. 65) – Sepolture di famiglia o collettività anteriori al nuovo Regolamento Polizia Mortuaria

Le sepolture di famiglia per collettività anteriori al nuovo Reg. P.M., rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conforme alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa. Comunque esse possono essere revocate, quando sono trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

CAPO VIII

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 66) - disposizioni generali

Per l'esecuzione di opere-nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, chiusura loculi – che non siano riservati al comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Art. 67) – permesso di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera privata – nuova opera, restauro, modifica, senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposita concessione, sulla quale devono essere indicati i termine di esecuzione dei lavori, lo spazio per il deposito dei materiali e di discarica, l'orario di lavoro.

La manutenzione ordinaria può essere fatta dietro a semplice comunicazione.

La concessione edilizia non è soggetta al pagamento di alcun onere di urbanizzazione né di contributo afferente il costo di costruzione.

Art. 68) – materiali a discarica

I materiali di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche secondo l'orario e l'itinerario che verrà prescritto, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno e le opere eventualmente danneggiate.

Art. 69) – introduzione deposito materiali

La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dal successivo art. 79. La sosta deve essere nei limiti indispensabili.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere, devono essere introdotti già lavorati e depositati nello spazio autorizzato.

È vietato attivare sull'area concessa lavori di spostamento e costruzione baracche.

Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento di materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.

Art. 70) – orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato in relazione all'orario di apertura e chiusura al pubblico. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere al Sindaco.

Art. 71) – sospensione dei lavori

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, sono vietate l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese in tale periodo devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Art. 72) - progetto di costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività

Parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepoltura di famiglia e per collettività, devono essere sottoposti all'esame e al parere della Commissione Comunale per l'edilizia.

La Commissione esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria, e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte: cura che forme, ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistiche spirituali del luogo; che i materiali impegnati siano della qualità e delle misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera riferita al posto ed alle opere già esistenti, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, nonché la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non è vincolante per il Sindaco potendo discostarsene purché egli nel provvedimento indichi i motivi della diversa decisione.

Art. 73) - Vigilanza - Collaudo

L'ufficio tecnico con la collaborazione del custode controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento.

Esso potrà impartire opportune disposizioni; fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

Le opere, quando sono ultimate, sono collaudate dal tecnico del Comune.

Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche o disporre oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in difformità ai progetti approvati, al regolamento, ai permessi concessi.

Art. 74) – Chiusura loculi

La chiusura dei loculi per tumulazione di salme, deve essere effettuata sotto la vigilanza del custode che controlla che la stessa avvenga in conformità alle regole stabilite per la costruzione dei loculi.

Il custode ha l'obbligo di segnalare qualsiasi inadempienza.

La chiusura può essere effettuata direttamente dagli interessati o da imprese private o persone all'uopo incaricate.

Il corrispettivo da pagarsi all'impresa o alle persone incaricate è stabilito con atto della Giunta Municipale.

Art. 75) – illuminazione votiva

Il servizio d'illuminazione votiva è municipalizzato con diritto di privativa ed è esercitato in gestione diretta od in appalto. Da parte dei privati, per tanto, non può essere eseguito alcun allacciamento di energia elettrica.

Il servizio di illuminazione votiva, è prestato solo per sepolcri di sepoltura privata, a richiesta degli interessati e contro pagamento dei corrispettivi indicati in tariffa.

CAPO IX

Polizia interna del cimitero

Art. 76) – Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata a speciale permesso del Sindaco.

La chiusura è preannunciata a mezzo segnale acustico, mezz'ora prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura venga allora stabilita.

Art. 77) – Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) alle persone in massa non a seguito di funerali o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

c) a chiunque, quando il Sindaco per motivo di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 78) – Riti religiosi

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per collettività dei defunti, delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giudiziario italiano.

Le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art. 79) – Circolazione dei veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età è concesso visitare tombe di famiglia servendosi di automobile.

Il custode può autorizzare la circolazione dei veicoli di servizio o delle imprese che operassero nel cimitero, sempre che la mole degli stessi non sia da supporre rechi danno alle strade, pavimentazione, piante ed opere.

Art. 80) – Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, cesti od involucri, salvo contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe.
- c) rimuovere dalle tombe fiori altrui, piante, ornamenti vari, lapidi;
- d) buttare i fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione del custode;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viali, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con offerte di servizi, offerte, distribuire volantini di ogni sorta. Quest'ultimo divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione, e se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta del concessionario;

l) chiedere elemosina, fare queste senza senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;

m) assistere alla esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 81) – Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, decorate in conformità alle consuetudini e con iscrizioni di epigrafi contenenti le rituali brevi espressioni oltre le generalità del defunto.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana con eventuali citazioni in italiano e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite da traduzioni in italiano.

Art. 82) - Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

la facoltà di collocare lapidi e dettare epigrafi è riconosciuta, come al precedente art. 3), in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto, così pure per eventuali modifiche.

CAPO X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 83) – Custode del cimitero – compiti

Al cimitero è addetto un custode con le mansioni proprie di tale qualifica e con le varie attribuzioni relative al cimitero ed al servizio mortuario, come disposto dal Regolamento P.M. E dal presente regolamento.

In particolare il custode tiene aggiornato i registri di cui agli art. 50 e 51 del Reg. di P.M.; svolge le operazioni di seppellimento ed esumazione; cura la manutenzione, pulizia ed ordine del cimitero; riferisce tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente di servizio.

Art. 84) – Operaio necroforo interrattore

L'operaio necroforo interrattore è addetto alla manutenzione ordinaria delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi, delle piante e delle coltivazioni in genere, della pulizia di

opere e servizi ad uso del pubblico quali: viali, stradine, porticati, servizi igienici, ecc. Egli in particolare è addetto allo scavo di fosse per inumazioni, all'esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria, collabora con il custode nel trasferimento interno di salme ed al servizio della camera mortuaria e delle autopsie.

Egli è alle dirette dipendenze del custode e lo sostituisce a tutti gli effetti durante le assenze per ferie o malattia.

Art. 85) – Doveri specifici del personale

Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai compiti prefissati nelle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. In servizio deve vestire in divisa e tenerla in condizioni decorose.

Gli è fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi genere, di natura privata nell'interno del cimitero anche a titolo gratuito.

Gli è vietato esportare oggetti e materiali di qualsiasi genere.

Non gli è dovuta partecipazione alcuna a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune

CAPO XII

TARIFFE – SCHEMI ATTI CONCESSIONE

Art. 86) – Tariffe

Le tariffe previste da pagare del presente regolamento e le loro variazioni sono deliberate dalla Giunta Municipale. In deroga a quanto stabilito dal successivo art. 89 tutte le tariffe già deliberate al momento dell'approvazione del presente regolamento resteranno in vigore, fino a variazione, anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 87) – Schemi di atti di concessione

Fanno parte integrante del presente regolamento gli schemi di atti di concessioni che formano i seguenti allegati:

- a) - Schema: Atto concessione a tempo indeterminato di n. ___ foss ___ per l'inumazione privata di salm ___.
- b) - Schema: Atto concessione a tempo determinato di locul ___ cimiterial ___.
- c) - Schema: Atto concessione a tempo determinato di tomba di famiglia o per

collettività predisposta dal Comune.

d) - Schema: Atto a concessione a tempo determinato di area per la costruzione di una tomba di famiglia o per collettività.

e) - Schema: Atto concessione a tempo determinato di locul ___provvisor___.

CAPO XII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 88) – Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale sono puniti con l'ammenda stabilita dall'articolo 358 T.U.LL.SS. E successive modificazioni.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite le qualifiche e le funzioni di agente giurato ai sensi di legge.

A tal fine prestato pubblico giuramento.

Art. 89) – Osservazioni precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia, per tanto si intendono abrogate le disposizioni contenute:

nel Regolamento per i trasporti funebri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 240 del 29.12.1958 e la G.P.A. Nella seduta del 5.5.1959 n.15132/II, rettificata con deliberazione n. 81 del 10.7.1959 e successive modificazioni e, da ultimo, con deliberazione C.C. n.11 del 30.1.1979 controllata s.r dal C.R.C nella seduta del 7 marzo 1979, n.3546;

nel Regolamento sul cimitero comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 29.12.1923 approvata dalla G.P.A. Nella seduta del 22.5.1924 sub. n. 679/S. Ed esecutorio con visto 30.5.1924 n.3576 del Sottoprefetto di Rimini.

Art. 90) – Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente regolamento avverrà dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio dopo l'intervenuta approvazione.